

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 01/06/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere intestataria di due buoni fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P ed emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986.

Sulla parte anteriore dei citati titoli è presente la dicitura "Serie Q/P" e sul retro un timbro modificativo delle condizioni di rimborso; di conseguenza, alla tabella dei rendimenti originari risulta sovrapposta la misura dei tassi della serie "Q". Tuttavia per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste. L'intermediario, infatti, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sul non mutamento dei tassi riportati sui titoli, nella parte in cui non sono stati modificati dal timbro apposto, non essendo ammissibile la possibilità di un'eterointegrazione degli stessi in base all'antecedente D.M. del 13/06/1986.

Ciò posto, la ricorrente, insoddisfatta della prodromica interlocuzione con l'intermediario convenuto, si rivolge all'Arbitro, chiedendo il riconoscimento, per il periodo dal 21° al 30° anno, di quanto indicato sul retro dei titoli sottoscritti, nello specifico quantificato nell'ulteriore importo di € 18.392,52, rappresentante la differenza tra quanto dovuto sulla base dell'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei buoni, pari a € 34.505,15, e quanto già corrisposto in sede di rimborso, pari complessivamente ad € 16.112,63.

Costitutosi, l'intermediario solleva preliminarmente le seguenti eccezioni in rito:

- la domanda è irricevibile in quanto relativa a comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- la domanda è inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro.

Con riguardo al punto a):

argomenta a tale riguardo che con la sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Poiché "ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro, va preso in considerazione l'atto o il comportamento ... oggetto di contestazione" (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4786/19), per suffragare tale ricostruzione, la convenuta osserva che il "comportamento" di cui si discute è relativo alla consegna dei buoni, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale sarebbe costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, dal momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20). Essendo il petitum del ricorso fondato su asseriti vizi genetici del negozio ed essendo stati i buoni sottoscritti nel 1986, la controversia esula dall'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

Con riguardo al punto b):

sottolinea che i titoli oggetto del ricorso sono un mezzo della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente; al riguardo svolge una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo (ex multis, D.P.R. n. 156/1973, D.L. n. 269/2003), ponendone in luce gli aspetti di specialità. In relazione a tanto, l'intermediario afferma che i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari disciplinati, per l'appunto, da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Nel merito, l'intermediario precisa che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P", purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;
- sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale del 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q";
- era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Pertanto, conclude affinché il Collegio riconosca, in via preliminare, l'inammissibilità e irricevibilità del ricorso, in quanto avente per oggetto questioni sottratte alla sua competenza per materia e/o temporale e, nel merito, respinga la domanda avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 2 buoni fruttiferi postali, in relazione ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le stampe originariamente a tergo degli stessi per il periodo corrispondente agli ultimi dieci anni di durata dell'investimento.

Il Collegio preliminarmente valuta come non meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dal resistente e sopra descritte fondate sull'asserita incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF.

Al riguardo mette conto richiamare quanto già statuito, nel senso del riconoscimento della competenza temporale e per materia dell'ABF, dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5676 dell'8 novembre 2013, con riguardo a controversie cui è riconducibile anche quella qui in esame. Si tratta, infatti, di una posizione pienamente consolidatasi nella giurisprudenza di questo Arbitro e che non si ritiene di disattendere.

In ordine alla eccezione di incompetenza per materia, il Collegio di Coord. rileva: "L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".

Quanto all'eccezione di incompetenza temporale, nella stessa pronuncia si afferma che là dove, come nel caso qui in esame, entra "in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici", rileva la data in cui è insorta la

controversia. Anche sotto questo profilo, va dunque pienamente riconosciuta la piena competenza dell'ABF.

Nel merito il ricorso appare parzialmente da accogliere.

La parte ricorrente risulta aver depositato copia dei buoni in contestazione, che appartengono alla serie Q/P e risultano emessi il 26 settembre 1986 ed il 22 dicembre 1986, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

In base a quanto lamentato in ricorso, ai buoni in contestazione sarebbe stato applicato il rendimento relativo alla serie Q per tutta la durata del rapporto. La parte richiede pertanto, per il periodo dal 20° al 30° anno, il pagamento degli importi in valore assoluto indicati sul retro dei buoni (e relativi alla serie O e P), in quanto sul retro degli stessi risultano apposti due timbri, sovrapposti alla tabella originaria dei rendimenti, con indicazione dei nuovi tassi della serie Q soltanto fino al 20° anno.

Al riguardo, si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie O e P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurarli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie O e P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*.

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie

ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai titoli di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nei timbri sovrapposti alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° (e non dal 20° anno come indicato nella domanda attorea) al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie O e P cui si riferisce la predetta tabella presente sui due buoni.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO